



NR. di Prot. 3345

OGGETTO:-ORDINANZA NR. 17

-Ordinanza per la prevenzione di inconvenienti igienici causati dalle deiezioni degli animali e norme per la condotta dei cani nel centro abitato, nei giardini pubblici e sulle spiagge del territorio Comunale di San Felice del Benaco.

IL SINDACO

Considerato che frequentemente si riscontrano problemi di carattere igienico sanitario e di imbruttimento nel centro abitato, nei giardini pubblici, sulle spiagge antistanti il territorio di San Felice del Benaco, ed in particolare nei luoghi destinati al gioco dei bambini, causati dalle deiezioni di animali;

Considerato inoltre che il cane può essere portatore di malattie quali: ascarodiosi, filariasi, rogne, toxoplasmosi, salmonellosi ecc. che hanno principale fonte di infezione negli escrementi ;

Rilevato altresì che per l'incolumità e la sicurezza delle persone è indispensabile che i proprietari o coloro che accompagnano i cani nei luoghi sopraccitati, li muniscano di museruola e li tengano al guinzaglio;

Ritenuto di dover prevenire i problemi di carattere igienico sanitario di cui trattasi, e la necessità di offrire un'immagine cittadina di pulizia e di decoro anche in considerazione della preminente vocazione turistica dei luoghi;

Visto l'aumento costante del numero dei cani nel territorio Comunale;

Visti i Regolamenti d'Igiene Tipo e di Polizia Veterinaria vigenti;

Visto l'art. 50 del D. Leg.vo 18/08/2000, n.267, Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;

Visto il vigente statuto Comunale;

ORDINA

Il divieto ai detentori di cani o altri animali domestici di condurre gli stessi nel centro abitato di San Felice del Benaco se non muniti di attrezzature per la pulizia del suolo pubblico (paletta e sacchetto o similari), da usare per la raccolta delle deiezioni dei propri animali e da riporre nei cassonetti della nettezza urbana.

L'obbligo ai proprietari o accompagnatori dei cani, nel centro abitato, di tenerli al guinzaglio e di munirli di museruola se di media-grossa taglia.

L'attrezzatura per la pulizia degli escrementi degli animali, deve essere esibita dall'accompagnatore del cane , ad ogni richiesta degli Agenti o Funzionari addetti alla sorveglianza e al controllo.

Si fa assoluto divieto di condurre i cani nei giardini pubblici, nei luoghi destinati ai giochi per i bambini e nelle spiagge antistanti il territorio Comunale di San Felice del Benaco.

Dalle presenti disposizioni sono esonerati gli animali da guida per i non vedenti, della protezione civile e volontariato, quando sono utilizzati per servizio.

I trasgressori della presente Ordinanza saranno puniti con una sanzione amministrativa pari ad €.
25.00-

L'Ufficio Tecnico Comunale è incaricato della collocazione della regolare segnaletica prescritta nella presente.

I preposti all'espletamento dei servizi di polizia stradale, indicati nell'art. 12 del C.d.S, sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente Ordinanza.

Dalla Residenza Municipale li 20/04/2002



F.to

IL SINDACO
FLORIOLI Avv. Ambrogio